

**Pagamenti a rate:
un'altra chance
per le dilazioni
Domande
entro il 21 novembre**

Rosanna Acierno ▶ pagina 47

Riscossione. Possibile la riammissione per cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito emessi dall'Inps

Un'altra chance per le rateazioni

Istanze a **Equitalia** entro il 21 novembre per chi è decaduto negli ultimi due anni

PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno

■ Manca meno di un mese per presentare all'agente della riscossione l'istanza di riammissione alle rateazioni da parte di tutti quei contribuenti che - dal 22 ottobre 2013 - sono decaduti da una precedente dilazione. **Entro il 21 novembre** - come ricordato ieri da **Equitalia** con un comunicato - potranno chiedere di essere riammessi alla rateazione le persone fisiche, le ditte individuali e le società che sono decadute dopo il 22 ottobre 2013 da vecchie rateazioni concesse per:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Entrate e/o dalle Dogane e/o dai monopoli;
- avvisi di addebito emessi dall'Inps.

In assenza di dati normativi contrari, la riammissione dovrebbe essere possibile anche per chi è decaduto da una precedente riammissione alla dilazione, come quella, ad esempio, concessa ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, avevano perso il beneficio di una rateazione precedente, se la domanda fosse stata presentata entro il 31 luglio 2015 (articolo 11-bis del Dl 66/2014, come modificato dal Dl 192/2014).

Ai fini della nuova dilazione, è irrilevante la tipologia di debito rateizzata.

Il nuovo piano di rateazione concesso si potrà estendere fino a 72 rate mensili (sei anni), ma

non sarà ulteriormente prorogabile. Quindi, anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al contribuente riammesso al beneficio la possibilità di accedere a un piano di rateazione straordinario fino a dieci anni.

Decadenza dalla dilazione

In ogni caso, i soggetti riammessi dovranno fare attenzione alla puntualità dei pagamenti. Solo per la nuova ammissione alla dilazione, infatti, è stata prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive (come per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013 al 21 ottobre 2015) o di cinque rate anche non consecutive (come per le nuove dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 159/2015).

L'istanza

La domanda di riammissione si può presentare con raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della Riscossione competente per territorio. Ai fini dell'esame della nuova richiesta è sempre necessario che il contribuente autorizzi **Equitalia** (ex Dlgs 196/2003) al trattamento dei dati e che allegghi un documento di ri-

conoscimento valido.

In assenza di indicazioni contrarie, non sembrerebbe necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (ad esempio, l'Isee o gli indici di bilancio), a prescindere dal fatto che l'importo del debito per cui era stata inizialmente chiesta la dilazione (poi non rispettata) sia inferiore o superiore a 50 mila euro. La riammissione alla nuova dilazione terrà conto dello stesso numero di rate del vecchio piano originariamente concesso in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.

Le rate per i nuovi debiti

Ritenendo valida la precisazione di **Equitalia** rilasciata al Sole 24 Ore in occasione delle precedenti riammissioni alla dilazione, in caso di nuove cartelle o avvisi emessi e non pagati dopo che il contribuente sia decaduto dalla dilazione inizialmente concessa, la nuova ammissione alla rateazione seguirà un doppio binario: "vecchie regole" per l'originario debito e "nuove regole" così come previste dal nuovo decreto sulla riscossione (Dlgs 159/2015) che prevede, tra l'altro, la decadenza dalla dilazione per il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sintesi

CHI PUÒ FARE ISTANZA



- Possono presentare l'istanza di riammissione i contribuenti che, nei 24 mesi antecedenti il 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 159/2015), sono decaduti da una dilazione già concessa
- La presentazione dell'istanza di riammissione sembra possibile anche per coloro che sono già decaduti da una precedente riammissione alla dilazione

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE



- I contribuenti interessati devono fare domanda presso gli uffici di [Equitalia](#), entro il 21 novembre 2015
- La domanda può essere presentata mediante consegna presso gli uffici di [Equitalia](#) oppure mediante il servizio postale: in quest'ultima eventualità, per prudenza è consigliabile prendere come riferimento la data di ricezione del plico da parte di [Equitalia](#)

DURATA E ULTERIORE RIAMMISSIONE



- La riammissione alla dilazione può essere accordata per un massimo di 72 rate mensili
- È prevista la decadenza dalla dilazione con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
- In caso di decadenza, il contribuente dovrebbe poter essere riammesso alla dilazione, previo pagamento delle rate non onorate

LA DOCUMENTAZIONE



- La nuova richiesta per la riammissione alla rateazione va compilata in linea con i moduli disponibili sul sito di [Equitalia](#) e non deve essere accompagnata da alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica

I VANTAGGI



- L'istanza di riammissione alla dilazione blocca nuove misure cautelari e azioni esecutive
- Il pagamento della prima rata sospende le esecuzioni in corso, ma non gli atti espropriativi "irreversibili" (incanto o istanza di assegnazione)